

Commenti alla Consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardante lo schema di direttiva sulla separazione contabile, da adottare ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Articolo 1 – Ambito soggettivo

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni della presente direttiva si applicano alle società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Commento:

E' ipotizzabile che la platea dei potenziali destinatari possa essere molto ampia e caratterizzata da diversità operativa. Pertanto, si suggerisce l'esplicitazione nella relazione accompagnatoria del provvedimento di un richiamo rivolto agli operatori affinché essi siano sensibilizzati in merito alla necessità di formulare criteri sufficientemente dettagliati in grado di cogliere, per quanto possibile, le caratteristiche dei soggetti operanti in settori tra loro molto diversi.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:
- a) «attività»: fase operativa che può essere gestita come un'impresa separata;
 - b) «comparto»: unità logico-organizzativa che individua, nell'ambito dell'attività, un'aggregazione di valori economico-patrimoniali;
 - c) «contabilità analitica e separata»: un sistema di contabilità per centri di costo e di ricavo che consenta di individuare costi e ricavi riferibili a ciascuna singola attività, utilizzando criteri oggettivi, trasparenti e predefiniti, di allocazione dei costi e assicurando, anche attraverso riclassificazione delle partite contabili, la piena e trasparente rispondenza al bilancio civilistico;
 - d) «diritto esclusivo»: il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
 - e) «diritto speciale»: il diritto concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;
 - f) «funzione operativa condivisa»: funzione aziendale, svolta anche attraverso una struttura dedicata, che nell'ambito dello stesso soggetto giuridico presta servizi di natura operativa, di tipo tecnico e/o commerciale, in maniera condivisa ad almeno due attività o comparti del soggetto medesimo;
 - g) «gruppo societario»: insieme di società tra le quali sussistono ipotesi di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

- h) «poste economiche»: le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono esposte nel Conto Economico;
- i) «poste patrimoniali»: le voci che nel bilancio e nei conti annuali separati vengono esposte nello Stato Patrimoniale;
- l) «servizio comune»: un'unità logico-organizzativa che svolge funzioni in modo centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico riferite in generale all'intera impresa;
- m) «società a controllo pubblico»: le società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175/2016;
- n) «Struttura»: la Direzione VIII del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, individuata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016;

Commento:

La lettera g) definisce il gruppo societario ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Non potendo escludere in questa fase l'esistenza di società a controllo pubblico obbligatoriamente o volontariamente assoggettate alla disciplina di bilancio IFRS secondo il D.Lgs. 38/2005, si suggerisce l'aggiunta delle seguenti parole: "ovvero ai sensi del principio contabile IFRS 10".

Articolo 3 – Finalità

1. Gli obblighi di separazione contabile hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
 - a) assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle società;
 - b) impedendo discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra le attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi e le altre attività svolte in regime di economia di mercato.

Articolo 4 - Struttura della separazione contabile

1. Le società definiscono le attività ossia ciascuna fase operativa in cui il processo produttivo può essere suddiviso in una logica di impresa separata.
2. Per ciascuna attività sono definiti, ove presenti, i seguenti due comparti:
 - a) produzione protetta da diritti speciali o esclusivi;
 - b) produzione in regime di economia di mercato.
3. Data la struttura delle attività e dei comparti, la società dovrà definire i servizi comuni e le funzioni operative condivise in relazione alle operazioni svolte al suo interno, nonché i *driver* prescelti per valorizzare il contributo dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise allo svolgimento delle attività.

Commento:

La definizione del "comparto" fornita dall'art. 2 supra («comparto»: unità logico-organizzativa che individua, nell'ambito dell'attività, un'aggregazione di valori economico-patrimoniali) non appare sufficiente ad individuare le caratteristiche distintive dei suddetti comparti. Sarebbe utile aggiungere nella definizione all'art. 2 lettera b) le seguenti parole: "...per destinazione delle attività svolte".

Articolo 5 – Servizi comuni e funzioni operative condivise

1. Ferma restando la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. l) della presente direttiva, rappresentano servizi comuni, ove presenti, quelli indicati nel seguente elenco:
 - a) approvvigionamenti e acquisti,
 - b) trasporti e autoparco;
 - c) logistica e magazzini;
 - d) servizi immobiliari e *facility management*;
 - e) servizi informatici;
 - f) ricerca e sviluppo;
 - g) servizi di ingegneria e di costruzione;
 - h) servizi di telecomunicazione;
 - i) servizi amministrativi e finanziari;
 - j) organi legali e societari, alta direzione e staff centrali;
 - k) servizi del personale e delle risorse umane.
2. Ferma restando la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della presente direttiva, rappresentano funzioni operative condivise, ove presenti, quelle indicate nel seguente elenco:
 - a) commerciale, di vendita e di gestione della clientela;
 - b) servizi ausiliari alle attività di cui alla lettera precedente;
 - c) servizi tecnici.

Commento:

Fermo restando l'elenco tassativo dell'art. 5, si ritiene necessario chiarire che "ulteriori servizi o funzioni non inclusi negli elenchi di cui sopra devono essere ricondotti nelle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lett. l) ovvero dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della presente direttiva in accordo con le scelte organizzative dell'impresa. In tal caso dovrà esser data adeguata informazione nelle note di commento ai conti annuali separati".

Articolo 6 - Obblighi per le società

1. Le società provvedono ad adottare e mantenere un sistema di contabilità analitica, asseverata dal revisore dei conti, idoneo a rilevare le poste patrimoniali ed economiche in maniera separata e distinta per singole attività e comparti, rendendo pubbliche le risultanze relative al comparto della produzione protetta da diritti speciali o esclusivi, secondo gli schemi allegati alla presente direttiva e contestualmente ai documenti e agli allegati dei bilanci.

Commento:

In prima istanza si segnala che il revisore dei conti, coerentemente con gli standard professionali di riferimento in materia di revisione contabile, è chiamato a redigere la relazione di revisione che conterrà il giudizio di conformità dei conti annuali separati alle disposizioni della direttiva ed ai criteri rappresentati nella nota di commento. Tuttavia, tale giudizio non può in alcun modo rappresentare un giudizio o conclusione di "asseverazione" del sistema di contabilità analitica. ASSIREVI ha elaborato nel corso del tempo numerosi Documenti di Ricerca finalizzati alle attività di revisione della contabilità regolatoria resa da vari settori d'impresa. Si fa quindi rinvio a detti documenti per una più ampia rappresentazione delle attività di revisione. Si sottolinea inoltre che la direttiva pone un obbligo di pubblicità di documenti contabili che non

sono parte integrante del bilancio d'esercizio contestualmente alla pubblicazione del bilancio d'esercizio e dei suoi allegati. Tutto ciò premesso, si propone la riformulazione del comma 1 come segue:

1. *Le società provvedono ad adottare e mantenere un sistema di contabilità analitica, idoneo a rilevare le poste patrimoniali ed economiche in maniera separata e distinta per singole attività e comparti. Fermi restando la struttura del bilancio d'esercizio e l'obbligo di cui all'art. 2435 del Codice Civile, le società rendono pubbliche le risultanze relative al comparto della produzione protetta da diritti speciali o esclusivi, secondo gli schemi allegati alla presente direttiva e contestualmente ai documenti e agli allegati dei bilanci.*

Articolo 7 - Disposizioni di contabilità separata

1. Ai fini della separazione contabile per i comparti della produzione protetta e della produzione a mercato, la società adotta sistemi di tenuta della contabilità basati su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per attività e comparti, come se queste fossero svolte da imprese separate, allo scopo di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse e distorsioni della concorrenza.

Commento 1:

Il requisito della verificabilità può essere soddisfatto mediante l'utilizzo di un piano dei conti appropriato. Si ritiene, inoltre, indispensabile che la società provveda a disciplinare con apposito regolamento le scelte organizzative adottate e le modalità applicative dei criteri contabili di separazione previsti dalla direttiva. Tali aspetti, che rappresentano un elemento fondamentale affinché il revisore possa arrivare all'espressione di un giudizio, dovrebbero essere richiamati esplicitamente nell'art. 7.

Commento 2:

L'art. 13 assume che le singole poste del bilancio d'esercizio, a livello di singola voce prevista dal Codice civile, coincidono nel totale con quelle del bilancio di esercizio, fatti salvi i casi in cui la citata voce sia stata ottenuta con una riclassificazione rispetto al valore iscritto nel bilancio d'esercizio, se questo è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali. A questi fini, riteniamo opportuno che il suddetto criterio sia esplicitamente affermato nell'art. 7 con la seguente formulazione:

2. *Fatti salvi i casi in cui la voce iscritta nei conti annuali separati sia ottenuta con una riclassificazione rispetto al valore iscritto nel bilancio d'esercizio, se questo è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali, i conti annuali separati sono redatti in accordo con i principi contabili adottati nella redazione del bilancio d'esercizio e non considerano gli effetti di eventi intervenuti successivamente alla data di approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'organo amministrativo.*
2. La società adotta nei propri sistemi di contabilità l'articolazione delle poste economiche e patrimoniali necessaria alla redazione dei conti annuali separati secondo i prospetti di cui all'articolo 8, comma 1, della presente direttiva.
3. Per la redazione dei conti annuali separati, sulla base dei criteri definiti dal comma 5 del presente articolo, la società:
 - a) attribuisce direttamente alle singole attività tutte le poste patrimoniali ed economiche direttamente imputabili;

- b) dopo aver effettuato le operazioni di cui alla lettera a), attribuisce direttamente ai singoli servizi comuni tutte le altre poste patrimoniali ed economiche direttamente imputabili;
- c) dopo aver effettuato le operazioni di cui alle lettere a) e b), attribuisce direttamente alle funzioni operative condivise tutte le altre poste patrimoniali ed economiche;
- d) qualora i crediti e/o i debiti operativi non risultino attribuibili secondo quanto previsto nelle precedenti lettere a), b) e c), li attribuisce alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise proporzionalmente all'ammontare complessivo annuo dei ricavi e/o dei costi a cui si riferiscono, rilevabile per ogni attività, servizio comune e funzione operativa condivisa;
- e) rileva le transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative secondo il principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel mercato;
- f) attribuisce alle attività le quote dei costi delle funzioni operative condivise e dei servizi comuni, determinati ai sensi delle precedenti lettere b), c), d) ed e), secondo le modalità previste dall'articolo 10 della presente direttiva;
- g) effettua le eventuali transazioni interne tra attività secondo le modalità previste dall'articolo 11 della presente direttiva.

(- Nello Schema di direttiva il comma 4. risulta mancante -)

- 5. L'attribuzione diretta delle poste patrimoniali ed economiche del bilancio di esercizio alle attività, alle funzioni operative condivise e ai servizi comuni deve basarsi, nell'ordine indicato, sui seguenti criteri:
 - a) rilevazioni di contabilità generale che consentano un'attribuzione completa ed esclusiva ad un'unica attività, oppure ad un unico servizio comune, oppure ad un'unica funzione operativa condivisa;
 - b) rilevazioni di contabilità analitica che consentano un'attribuzione completa ed esclusiva ad un'unica attività, oppure ad un unico servizio comune, oppure ad un'unica funzione operativa condivisa;
 - c) informazioni di contabilità industriale laddove l'attività o il processo produttivo lo richieda.
- 6. Nella redazione dei conti annuali separati le voci finanziarie e tributarie non sono attribuite alle attività, ai servizi comuni ed alle funzioni operative condivise, ma vengono esposte come "Valori non attribuibili".

Articolo 8 – Conti annuali separati

- 1. La società redige i conti annuali separati, comprendenti:
 - a) conto economico ripartito per singola attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - b) conto economico ripartito per singole attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, con l'integrale attribuzione alle attività dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;

- c) conti economici, con indicazione dettagliata delle diverse componenti dei ricavi e dei costi, delle attività articolate in comparti, con l'integrale attribuzione alle attività e ai comparti dei costi, al netto delle componenti positive di reddito, relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - d) stato patrimoniale ripartito per singola attività, singoli servizi comuni e singole funzioni operative condivise, senza attribuzione alle attività dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - e) stati patrimoniali, con indicazione dettagliata delle diverse componenti delle attività e delle passività, delle singole attività articolate in comparti, senza attribuzione alle attività e ai comparti dei valori relativi ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - f) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise ed ai comparti senza attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - g) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alle attività, ai servizi comuni, alle funzioni operative condivise e ai comparti con l'integrale attribuzione alle attività delle poste patrimoniali relative ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - h) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere, da redigere in base a quanto previsto all'articolo 12.
2. I conti annuali separati, di cui all'art. 7, comma 1, della presente direttiva, sono sottoposti a revisione contabile. La revisione contabile è effettuata dallo stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio di esercizio.
3. La relazione del revisore attesta la corretta applicazione della presente direttiva ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni (modifiche al giudizio). Nella relazione devono essere altresì riportate le altre indicazioni previste dall'articolo 13.

Commento 1:

Circa il contenuto della relazione di revisione si rinvia al commento all'art. 6 precedente. Coerentemente con gli standard professionali di riferimento per la revisione contabile, si propone la riformulazione del comma 3:

- 3. La relazione del revisore fornisce il giudizio di conformità dei conti annuali separati alla presente direttiva ed ai criteri descritti nelle note di commento evidenziando eventuali modifiche al giudizio e/o richiami di informativa.*

Commento 2:

Lo schema di direttiva non disciplina il caso in cui il bilancio d'esercizio non è soggetto a revisione contabile. Si ritiene necessario inserire un paragrafo a chiarimento di questo punto.

A titolo di esempio, si potrebbe utilizzare quanto già previsto nella contabilità regolatoria di alcuni settori operativi nonché oggetto di applicazione come risulta dai Documenti di Ricerca di ASSIREVI all'uopo redatti:

Nel caso in cui il bilancio di esercizio della società non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante, in allegato ai conti annuali separati, presenta una dichiarazione all'Autorità attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nei conti annuali separati.

Articolo 9 - Transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise nell'ambito dello stesso soggetto

1. La società, nella redazione dei conti annuali separati di cui all'articolo 7, comma 1, della presente direttiva, valorizza le eventuali transazioni interne, nell'ambito dello stesso soggetto, tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise.
2. La valorizzazione delle transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise è effettuata sulla base dei costi direttamente imputati al servizio comune cedente, al netto delle componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione del medesimo servizio comune che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso.

Articolo 10 - Attribuzione alle attività dei costi e dei ricavi delle funzioni operative condivise

1. Nella redazione dei conti annuali separati di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), della presente direttiva, i costi attribuiti a ciascuna funzione operativa condivisa e a ciascun servizio comune sono attribuiti alle attività in funzione del peso del *driver* di attribuzione della singola funzione operativa condivisa e di ciascun servizio comune, al netto di eventuali componenti positive di reddito registrate nel valore della produzione che hanno esclusivamente funzione rettificativa dei costi, quali gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, le variazioni delle rimanenze e dei lavori in corso e gli altri ricavi e proventi che abbiano natura di rimborso.

Articolo 11 - Transazioni interne tra attività nell'ambito dello stesso soggetto

1. La valorizzazione delle transazioni interne tra attività, nell'ambito dello stesso soggetto, è effettuata al valore di mercato del bene o del servizio. Il valore di mercato è determinato in base al prezzo del mercato di riferimento.
2. Le modalità di determinazione del prezzo di mercato di cui al comma 1 devono essere opportunamente verificabili tramite:
 - a) copia di eventuali contratti o di altri documenti dai quali risulti il prezzo di mercato, applicato a soggetti indipendenti, utilizzato per la valorizzazione delle operazioni;
 - b) documentazione che evidenzia la modalità di calcolo dei prezzi unitari utilizzati per la valorizzazione delle operazioni;
 - c) documentazione che evidenzia i volumi delle operazioni;
 - d) riepilogazioni a consuntivo relative al numero di operazioni registrate nel corso dell'esercizio e alla loro entità.
3. Le transazioni interne tra attività nell'ambito dello stesso soggetto, per le quali non è possibile fare riferimento ad un prezzo formatosi sul mercato, sono valorizzate nei limiti del costo pieno a consuntivo, risultante dopo:
 - a) le transazioni interne tra servizi comuni e funzioni operative condivise ai sensi dell'articolo 9;
 - b) le attribuzioni delle quote di costi relativi alle funzioni operative condivise ai sensi dell'articolo 10.
4. Nel caso di operazioni valutate con il criterio del costo, le relative valorizzazioni devono essere opportunamente verificabili tramite:

- a) documentazione che evidenzi le modalità di calcolo dei costi utilizzati per le operazioni e le eventuali differenze con i costi effettivamente registrati a consuntivo;
- b) rilevazione a consuntivo del numero o delle quantità di operazioni registrate nel corso dell'esercizio.

Articolo 12 - Nota di commento ai conti annuali separati

1. La nota di commento ai conti annuali separati di cui all'articolo 8, comma 1, della presente direttiva, deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) la dichiarazione da parte della società circa i principi contabili adottati per la redazione dei conti annuali separati, nonché la dichiarazione che i conti annuali separati derivano dal bilancio di esercizio approvato e depositato e che pertanto, le relative poste, a livello di singola voce prevista dal Codice civile, coincidono nel totale con quelle del bilancio di esercizio. Sono fatti salvi i casi in cui la citata voce sia stata ottenuta con una riclassificazione rispetto al valore iscritto nel bilancio d'esercizio, se questo è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali;
 - b) la descrizione delle attività, dei comparti, dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise in cui si articolano le operazioni della società; 8
 - c) la descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati per il rispetto del requisito di separazione contabile delle attività e dei comparti in cui si articolano le operazioni della società;
 - d) la natura e la quantità delle eventuali transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise nell'ambito dello stesso soggetto, indicando in particolare i driver utilizzati e i motivi della loro scelta;
 - e) la natura dei ribaltamenti operati dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise alle attività, indicando in particolare i driver utilizzati e i motivi della loro scelta;
 - f) la descrizione dei driver e delle basi dati gestionali utilizzate per la loro costruzione ai fini del ribaltamento alle attività delle poste economiche attribuite ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - g) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni interne tra attività nell'ambito dello stesso soggetto;
 - h) la natura, la quantità e le metodologie di valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso gruppo societario;
 - i) le ragioni delle variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente delle singole voci relative alle attività, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
 - j) la descrizione delle attività svolte marginalmente che sono state attribuite ad un'altra attività, evidenziandone i criteri di classificazione e ogni altra informazione utile alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo;
 - k) la descrizione delle eventuali operazioni straordinarie avvenute nell'esercizio e le relative risultanze sui dati patrimoniali ed economici riportati nei conti annuali separati.

Articolo 13 – Relazione del revisore sui conti annuali separati

1. La relazione del revisore sui conti annuali separati di cui all'articolo 8, comma 3, della presente direttiva, deve contenere informazioni in merito:
 - a) alla corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;
 - b) alla quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;
 - c) al rispetto delle specifiche procedure necessarie a riclassificare i valori rilevati secondo i principi contabili internazionali, in base gli schemi richiesti ai fini della separazione contabile; 9
 - d) al rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario;
 - e) alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei *driver* e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;
 - f) al rispetto da parte della società dell'obbligo di cui all'articolo 12 della presente direttiva.

Articolo 14 – Applicazione della direttiva

1. La presente direttiva si applica con riferimento agli elementi contabili dei bilanci relativi agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019.

11 febbraio 2019